

#### **6.2.16 Assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione**

Il datore di lavoro che assume in apprendistato professionalizzante senza limiti di età lavoratori percettori di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, ha la possibilità di fruire di alcuni benefici di carattere contributivo, in particolare:

- lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti entro il 31 dicembre 2016: l'aliquota contributiva è pari a quella dovuta per gli apprendisti per 18 mesi e si ha diritto ad un beneficio economico pari al 50% dell'indennità di mobilità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
- lavoratori percettori di indennità di disoccupazione o lavoratori beneficiari di indennità di mobilità dal 1° gennaio 2017: l'aliquota contributiva è pari all'11,61% per tutta la durata del periodo di formazione. Per le aziende fino a nove dipendenti l'aliquota è pari al 3,11% per il primo anno; 4,61% per il secondo anno e 11,61% per il terzo anno.

In entrambi i casi:

- l'aliquota a carico apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione;
- i benefici non si mantengono per l'anno successivo alla conferma;
- l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è incrementata della contribuzione dovuta per il finanziamento di CIGO, CIGS, FIS in relazione all'inquadramento previdenziale dell'azienda nella quale è assunto l'apprendista.<sup>142</sup>

#### **6.2.17 Esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato**

Spetta al datore di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2018 conferma un'apprendista a tempo indeterminato a condizione che alla data della conferma non abbia compiuto il 30° anno di età. L'agevolazione consiste nell'esonero, per un periodo massimo di 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua per 12 mesi.

La fruizione dell'incentivo decorre dal mese successivo a quello di scadenza del beneficio consistente nell'applicazione dell'aliquota ridotta per i 12 mesi successivi alla conferma a tempo indeterminato (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015). L'agevolazione spetta per le conferme a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015; Messaggio INPS 2243/2017; Circolare INPS n. 108 del 2018  
<sup>143</sup> Art. 1, comma 106, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, Circolare INPS n. 40 del 2018